



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.6.2021
COM(2021) 274 final

2021/0133 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla prevista adozione delle decisioni di tale Comitato relative alle modifiche dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, "accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte, oltre agli Stati membri dell'UE, anche la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. L'accordo SEE riguarda inoltre la cooperazione in altri importanti settori, quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come "politiche orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte contraente dell'accordo.

2.2. Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE e le sue decisioni vengono adottate per consenso. Conformemente al trattato di Lisbona, la responsabilità del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE spetta al servizio europeo per l'azione esterna (di seguito, "SEAE").

2.3. L'atto del Comitato misto SEE previsto

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare due decisioni del Comitato misto SEE (di seguito, gli "atti previsti") relative alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE.

I due atti previsti intendono integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1971 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)¹ e la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).

Gli atti previsti vincoleranno le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il SEAE e i servizi della Commissione trasmettono i progetti di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. Il SEAE conta di poterli presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

¹ Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

Il contenuto e la natura dei progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati non si limitano a quanto può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

Le decisioni del Comitato misto SEE allegate contengono anche gli adattamenti seguenti.

3.1. Adattamenti del regolamento (UE) 2018/1971 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) – cfr. decisione del Comitato misto di cui all'allegato 1

Introduzione

Secondo l'assetto istituzionale dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA esercita le competenze di vigilanza della Commissione nell'ambito del pilastro EFTA e, di conseguenza, rispecchia i poteri di vigilanza della Commissione previsti dal regolamento (UE) 2018/1971 (di seguito, "regolamento BEREC") e dalla direttiva (UE) 2018/1972 (direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; di seguito, "direttiva EECC"²) nell'ambito del pilastro EFTA.

Il regolamento BEREC e la direttiva EECC definiscono, per il BEREC, una serie di compiti la cui finalità è assicurare un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Poiché il BEREC svolge un ruolo importante nell'applicazione del regolamento BEREC e della direttiva EECC, il regolamento e la direttiva in questione sono intrinsecamente collegati. Lo stesso collegamento è riscontrabile anche nei due progetti di decisione del comitato misto che integrano la direttiva e il regolamento BEREC nell'accordo SEE. È quindi importante esaminare congiuntamente i due progetti di decisione del Comitato misto, al fine di comprenderne il quadro completo nel contesto SEE.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato 1) contiene tre diverse serie di adattamenti che saranno illustrati nel prosieguo: modalità di partecipazione degli Stati EFTA al BEREC (sezione B), adattamenti relativi ai rapporti tra l'Autorità di vigilanza EFTA e il BEREC (sezione C), altri adattamenti relativi alla partecipazione degli Stati EFTA al BEREC (sezione D) e adattamenti di carattere generale comunemente utilizzati in un contesto SEE (sezione E).

Modalità di partecipazione degli Stati EFTA al BEREC

Il BEREC è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 e dal regolamento (UE) 2018/1971 al fine di contribuire allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche assicurando l'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Il regolamento riconosce inoltre che è auspicabile raggiungere tali obiettivi in un contesto SEE e afferma che il comitato dei regolatori del BEREC, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione dovrebbero essere aperti alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, "ANR") degli Stati EFTA membri del SEE al fine di estendere l'applicazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia³.

Conformemente all'articolo 101 dell'accordo SEE:

"1. Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall'articolo 81 [cioè i comitati di programma] o dall'articolo 100 [cioè i comitati di comitatologia],

² GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

³ Cfr. considerando 34 del regolamento (UE) 2018/1971.

gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga.

I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.

2. Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37."⁴

Il BEREC non è un comitato di comitatologia, né è istituito in base a un programma. In quanto forum di cooperazione tra i regolatori, il BEREC rientra nella categoria degli "altri comitati" ai sensi dell'articolo 101 dell'accordo SEE che sono elencati nel protocollo 37. Conformemente a tale disposizione, le modalità di associazione sono definite nel relativo allegato settoriale che tratta la materia in esame. Tali modalità sono introdotte negli allegati (dell'accordo SEE) al punto pertinente e sono precedute da una frase introduttiva che recita "*Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo*" (cfr., ad esempio, decisioni del Comitato misto SEE n. 192/2014, n. 18/2013, n. 92/2010 e n. 10/2004). Le suddette modalità non sono considerate "testi di adattamento" poiché non mirano a modificare le norme contenute nell'atto integrato nell'accordo SEE, ma a completarle come necessario per garantire il buon funzionamento dell'associazione.

Le modalità di associazione prevedono che le ANR degli Stati EFTA membri del SEE partecipino integralmente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC, abbiano gli stessi diritti e obblighi delle altre ANR dell'UE, tranne il diritto di voto, ma non siano ammissibili alla presidenza del comitato dei regolatori del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC. Le ANR degli Stati EFTA membri del SEE possono tuttavia presiedere gruppi di lavoro. Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA membri del SEE sono rappresentate a un livello adeguato conformemente alle disposizioni dei regolamenti BEREC (cfr. articolo 7 del regolamento BEREC). La partecipazione delle ANR degli Stati EFTA è fondamentale per promuovere la convergenza normativa.

Le modalità di associazione prevedono infine che il BEREC e l'Ufficio BEREC assistano le ANR degli Stati EFTA membri del -SEE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

Adattamenti relativi ai rapporti tra l'Autorità di vigilanza EFTA e il BEREC

Gli adattamenti di cui alla lettera a), punti i) e ii), specificano che il BEREC, su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA, ha il compito, rispettivamente, di assisterla e consigliarla nel formulare orientamenti.

Poiché le ANR degli Stati EFTA membri del SEE non avranno diritto di voto nel BEREC, l'adattamento di cui alla lettera a), punto iii), che aggiunge un nuovo paragrafo 1 bis all'articolo 4, prevede che le posizioni delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA membri del SEE siano registrate separatamente dal BEREC quando quest'ultimo formulerà pareri conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento. Ciò riguarda in particolare i pareri sui progetti di misure delle ANR degli Stati EFTA membri del SEE ai sensi degli articoli 32 e 33 della direttiva EECC e i pareri sulle controversie transnazionali ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.

⁴ In virtù di questa disposizione, negli ultimi venticinque anni gli Stati EFTA membri del SEE sono stati associati a diversi organismi dell'UE. L'elenco completo di tali organismi si trova nella versione aggiornata del protocollo 37 (cfr. [qui](#)).

Secondo l'adattamento di cui alla lettera a), punto v), l'Autorità di vigilanza EFTA deve tenere nella massima considerazione gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori pratiche adottati dal BEREC.

Altri adattamenti relativi alla partecipazione degli Stati EFTA membri del SEE al BEREC

L'Ufficio BEREC è un organismo dell'UE dotato di personalità giuridica⁵ e un'agenzia di sostegno al BEREC. In linea con la precedente integrazione nell'accordo SEE dei documenti costitutivi delle agenzie dell'UE⁶, la partecipazione degli Stati EFTA alle attività dell'Ufficio BEREC è regolamentata negli adattamenti del regolamento BEREC. Poiché l'Ufficio BEREC non svolge alcun compito politico per conto proprio, questa partecipazione è di carattere preminentemente amministrativo.

Ai sensi dell'adattamento del regolamento BEREC di cui alla lettera e), gli Stati EFTA membri del SEE contribuiranno finanziariamente alle risorse dell'Ufficio BEREC partecipando al contributo dell'Unione. In linea con una prassi consolidata, tale contributo finanziario sarà stabilito secondo le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo SEE.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (di seguito, "RAA"), gli agenti temporanei o gli agenti contrattuali sono assunti di norma a condizione che siano cittadini di uno Stato membro dell'UE, salvo diversa decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. L'adattamento di cui alla lettera f) prevede pertanto un'ampia deroga per i cittadini degli Stati EFTA membri del SEE, che dovrebbero essere considerati ammissibili agli stessi termini e condizioni dei cittadini dell'UE.

L'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e l'articolo 85, paragrafo 3, del RAA fanno riferimento all'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea riguardante le lingue dell'Unione. L'adattamento di cui alla lettera f) prevede inoltre che l'Ufficio BEREC consideri, in relazione al suo personale, le lingue ufficiali di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE come lingue dell'Unione.

Infine, l'adattamento di cui alla lettera g) prevede che gli Stati EFTA membri del SEE concedano all'Ufficio BEREC e al suo personale gli stessi privilegi e immunità concessi agli Stati membri dell'UE, come descritti nel protocollo (n. 7) allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Altri adattamenti

Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SEE, solo gli atti che sono stati integrati nell'accordo sono vincolanti per gli Stati EFTA. Il riferimento al diritto dell'Unione contenuto nell'articolo 4, paragrafo 4, è pertanto adattato per tener conto del fatto che, in un contesto SEE, il quadro giuridico di riferimento è l'accordo SEE (adattamento di cui alla lettera a), punto iv)).

Per facilitare l'applicazione coerente delle norme SEE, gli adattamenti del regolamento di cui alle lettere b) e d) prevedono che, insieme alla Commissione, anche l'Autorità di vigilanza EFTA sia rappresentata all'interno del comitato dei regolatori del BEREC e del consiglio di

⁵ Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento BEREC.

⁶ L'elenco delle agenzie dell'UE che partecipano all'EFTA, unitamente alle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell'accordo SEE i regolamenti che le istituiscono, è consultabile all'indirizzo <http://www.efta.int/eea/eu-agencies>.

amministrazione. L'Autorità di vigilanza EFTA, a differenza della Commissione, non avrà diritto di voto nel consiglio di amministrazione.

L'adattamento di cui alla lettera c), relativo all'articolo 13, paragrafo 3, ne adegua il testo per permettere all'Autorità di vigilanza EFTA di partecipare ai gruppi di lavoro istituiti dal comitato dei regolatori del BEREC. Come per la Commissione, l'Autorità di vigilanza EFTA non può partecipare a gruppi di lavoro istituiti per svolgere i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione non rientra nell'accordo SEE. L'adattamento dell'articolo 36 di cui alla lettera h) mira ad assicurare che qualsiasi documento predisposto dal BEREC o dall'Ufficio BEREC riguardante gli Stati EFTA membri del SEE sia trattato conformemente a tale regolamento. Lo stesso adattamento è normalmente previsto per le agenzie cui partecipano gli Stati EFTA membri del SEE.

L'adattamento di cui alla lettera i) adegua il testo dell'articolo 40, paragrafo 2, per prendere in considerazione il ruolo dell'Autorità di vigilanza EFTA nella disposizione pertinente e per chiarire che, nel contesto SEE, il riferimento al "diritto dell'Unione e nazionale" va inteso come "l'accordo SEE e il diritto nazionale".

L'adattamento di cui alla lettera j) adegua il testo dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), per concedere all'Autorità di vigilanza EFTA lo stesso accesso al sistema di informazione e comunicazione concesso alla Commissione, il che è importante per garantire una buona cooperazione e un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

3.2. Adattamenti della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) – cfr. decisione del Comitato misto di cui all'allegato 2

La direttiva, che intende creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nell'UE, sostituisce le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, integrate nell'allegato XI dell'accordo SEE. Parallelamente all'adozione della direttiva, l'UE ha adottato un nuovo regolamento, il regolamento (UE) 2018/1971, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC).

La direttiva definisce, per il BEREC, una serie di compiti la cui finalità è assicurare un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Poiché il BEREC svolge un ruolo importante nell'applicazione del regolamento e della direttiva, il regolamento BEREC e la direttiva sono intrinsecamente collegati. Lo stesso collegamento è riscontrabile anche nei due progetti di decisione del comitato misto che integrano la direttiva e il regolamento BEREC nell'accordo SEE e che sono allegati al presente progetto di decisione del Consiglio. È quindi importante esaminare congiuntamente questi due progetti di decisione del Comitato misto, al fine di comprenderne il quadro completo nel contesto SEE.

Un compito importante assegnato al BEREC consiste nel formulare, se del caso, pareri sulle misure delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e sulle controversie transnazionali (articoli 27, 32 e 33 della direttiva). Ai fini dell'accordo SEE, il progetto di decisione del comitato misto relativo al regolamento specifica le modalità di partecipazione delle ANR degli Stati EFTA membri del SEE al BEREC. Prevede inoltre che le posizioni delle ANR degli Stati EFTA membri del SEE sui pareri del BEREC siano registrate separatamente e che l'Autorità di vigilanza EFTA tenga nella massima considerazione gli orientamenti, i pareri, le

raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori pratiche adottati dal BEREC. Il progetto di decisione del comitato misto contiene inoltre alcuni altri adattamenti necessari nel contesto SEE.

A sua volta, il progetto di decisione del comitato misto che integra la direttiva prevede altri adattamenti di quest'ultima che si rendono necessari alla luce dell'accordo SEE.

Diritto dell'Unione/accordo SEE (adattamento di cui alla lettera a))

Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SEE, solo gli atti che sono stati integrati nell'accordo sono vincolanti per gli Stati EFTA. Il riferimento al diritto dell'Unione deve pertanto essere adattato per tener conto del fatto che, in un contesto SEE, il quadro giuridico di riferimento è l'accordo SEE.

Pareri del gruppo "Politica dello spettro radio" (adattamento di cui alla lettera b))

Secondo l'adattamento dell'articolo 28 di cui alla lettera b), l'Autorità di vigilanza EFTA è competente ad adottare decisioni di cui gli Stati EFTA siano destinatari.

L'adattamento prevede inoltre che l'Autorità di vigilanza EFTA debba tenere nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio". Ciò per garantire che l'Autorità di vigilanza EFTA attinga alle stesse competenze della Commissione nell'esercitare il suo compito nei confronti degli Stati EFTA nel quadro della struttura a due pilastri dell'accordo SEE.

Inoltre, nei casi in cui siano interessati sia gli Stati EFTA che gli Stati membri dell'UE, l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione sono tenute a cooperare al fine di concordare decisioni miranti a risolvere le interferenze transfrontaliere dannose.

Riferimento all'articolo 267 TFUE / all'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (adattamento di cui alla lettera c))

L'adattamento di cui alla lettera c) adegua il quadro giuridico per quanto riguarda le corti o i tribunali degli Stati EFTA, sostituendo il riferimento all'articolo 267 TFUE con il riferimento all'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.

Individuazione dei mercati transnazionali (adattamento di cui alla lettera d))

Il testo di adattamento suggerito nel progetto di decisione del Comitato misto corrisponde a quanto attualmente previsto nell'adattamento di cui alla lettera d) conformemente alla direttiva 2002/21/CE (cfr. punto 5cl dell'allegato XI dell'accordo SEE) per quanto riguarda le modalità di cooperazione tra l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione.

Riferimento alla "Carta" adattato (adattamento di cui alla lettera e))

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è uno strumento di diritto primario dell'UE non vincolante per i paesi terzi e non rilevante in ambito SEE. L'adattamento della direttiva di cui alla lettera g), pertanto, adegua il riferimento alla Carta contenuto nell'articolo 100, paragrafo 1, per riferirsi a "i diritti fondamentali e i principi generali dell'accordo SEE", e i riferimenti contenuti nell'articolo 100, paragrafo 2, per riferirsi a "i diritti fondamentali".

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁷.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale degli atti giuridici dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Poiché l'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano il ravvicinamento delle legislazioni, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è l'articolo 114 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

⁷

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Repubblica federale di Germania contro Consiglio dell'Unione europea, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché gli atti del comitato misto SEE apporteranno modifiche all'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e al protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE, è opportuno che essi vengano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla loro adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁸, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁹ (di seguito, "accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (4) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE, è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) istituito dal regolamento (UE) 2018/1971.
- (5) Per assicurare un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito dell'accordo SEE, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA parteciperanno integralmente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC, ma non disporranno del diritto di voto. Quando il BEREC formulerà un parere, le posizioni delle autorità nazionali di regolamentazione degli

⁸ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

Stati EFTA saranno registrate separatamente. L'Autorità di vigilanza EFTA terrà nella massima considerazione i pareri adottati dal BEREC.

- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (7) La direttiva (UE) 2018/1972 abroga, a decorrere dal 21 dicembre 2020, le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, che sono state integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate, ai sensi del medesimo, con effetto a decorrere dal 21 dicembre 2020.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE.
- (9) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del comitato misto SEE figuranti negli allegati della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹¹ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), rettificata dalla GU L 334 del 27.12.2019, pag. 164, e dalla GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.